

Allegato A

	<p style="text-align: center;">Unione di Comuni Lombarda PRIMA COLLINA CANNETO PAVESE – MONTESCANO – CASTANA Provincia di Pavia Via Casabassa n.7 – 27044 Canneto Pavese – Pavia Tel. 0385 88021 – fax 0385 241595 - e-mail: info@primacollina.it Posta certificata: unionelombarda.primacollina@pec.it</p>
---	--

MODALITA' OPERATIVE

per l'organizzazione delle verifiche del possesso della Certificazione Verde Covid-19 previste dall'art. 9-quinquies, c. 4, D.L. 22 aprile 2021, n. 52

1. Premessa

L'art. 9-quinquies, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 estende a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (c.d. *green pass*), quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La norma estende tale obbligo anche ad altri soggetti che, a diverso titolo, accedono ai locali dell'ente in epigrafe, costituito dai comuni di CANNETO PAVESE, CASTANA, MONTESCANO.

Attualmente sono in servizio operativo n. 13 dipendenti complessivi che – in gran parte – svolgono fisicamente le loro attività “a rotazione “ sui suddetti n.3 comuni.

La distribuzione del personale interno è articolata in locali diversi nonché, se nello stesso locale, con adeguato distanziamento interpersonale

Ciò determina la pressochè impossibilità che si determinino assembramenti, anche innanzi all'apparecchiatura per la timbratura (in relazione alla quale peraltro è già consentita una flessibilità)

Si premette ulteriormente che sono stati allocati numerosi apparecchi per disinfezione delle mani

2. Chi deve possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19

Sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (all'ingresso dei locali del Comune e/o su richiesta del personale addetto al controllo) i seguenti soggetti:

- il personale dipendente;
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i Comuni di CANNETO PAVESE-CASTANA-MONTESCANO, anche sulla base di contratti esterni;
- i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice
- i visitatori che accedono a qualunque altro titolo (ad es. per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro, incluse le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle altre autonomie locali e delle Regioni);

3. Chi è escluso dall'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19

Dall'obbligo di cui al punto 2 sono esclusi:

- i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute¹;
- gli utenti che si recano presso gli uffici comunali per l'erogazione dei relativi servizi².

4. Avvertenze per i soggetti obbligati

Il possesso del *green pass* non può essere oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione della normativa in oggetto, non sono consentite deroghe all'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde.

Non è consentito in alcun modo adibire dipendenti al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

I soggetti obbligati che dichiarino il possesso della certificazione ma non siano in grado di esibirla, non possono accedere ai locali del Comune e il personale adibito al controllo deve invitarli ad allontanarsi.

Il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al dipendente e agli altri soggetti interessati che, in qualsiasi momento, dovessero contrarre il Covid-19.

In tal caso, pertanto, il soggetto interessato dalle presenti modalità operative affetto da Covid-19 dovrà immediatamente attivare tutte le misure previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei locali del Comune.

5. Chi è autorizzato a effettuare il controllo

Il soggetto preposto al controllo del possesso della certificazione verde Covid-19 è il datore di lavoro.

Per l'Unione in epigrafe (e contestualmente per i Comuni che la costituiscono) tale soggetto è individuato nel Segretario dell'Unione

Tenuto conto che il sottoscritto Segretario (Segretario titolare di una convenzione intercomunale costituita da 4 comuni) è presente solo sporadicamente e non continuativamente presso gli uffici comunali, secondo quanto disposto dalla relativa convenzione, ragion per cui è materialmente impossibile garantire una attività continuativa ragion per cui si procederà a formale delega/designazione dell'incarico di controllo della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. "Greenpass"), fermo restando che -nei confronti del predetto soggetto delegato - il ruolo di incaricato del trattamento dati personali di controllo della Certificazione Verde Covid-19 (c.d. "Greenpass") è svolto dal sottoscritto soggetto designatore

¹ Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo è effettuato mediante lettura del QR CODE. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

² In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, sono predisposte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali, al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il "green pass" possa comportare rischi di contagio.

6. L'effettuazione del controllo

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione devono verificarsi al momento dell'accesso ai locali del Comune ovvero in un momento successivo, nei casi di controllo a campione. In quest'ultimo caso il controllo deve essere effettuato in misura non inferiore al 20 per cento del personale presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Per effettuare i controlli, il soggetto preposto, in una prima fase, utilizza l'applicazione denominata "VerificaC19", disponibile gratuitamente sugli *store* e opportunamente scaricata e attivata (NOTA BENE: l'applicazione "VerificaC19" NON registra i dati delle certificazioni esibite, essendo adibita solo alla loro validazione).

Se il controllo all'atto dell'accesso al luogo di lavoro si effettua attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata (cioè mediante i dispositivi utilizzati per il badge), la stessa dovrà consentire l'immediata identificazione per la comunicazione all'ufficio risorse umane, competente a rilevare la presenza o l'assenza dal servizio.

Quest'ultimo, verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata.

In caso di controllo automatizzato, l'applicazione "VerificaC19" sarà utilizzata esclusivamente in caso di malfunzionamento della timbratrice.

Il responsabile dell'ufficio risorse umane si attiva per verificare con la massima urgenza l'integrazione *software* dell'apparecchiatura adibita a registrare le timbrature dei dipendenti con un applicativo che svolga le medesime funzioni dell'applicazione "VerificaC19".

Una volta che tale integrazione sarà implementata, i controlli al momento dell'accesso ai locali del personale del Comune saranno effettuati attraverso l'apparecchiatura suddetta.

I controlli a campione saranno invece sempre effettuati con l'applicazione "VerificaC19"

Nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, in tutti i casi:

- non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori;
- non è consentita la conservazione della loro copia.

Per i soggetti obbligati, ma diversi dai dipendenti, si applicheranno le suddette norme organizzative in quanto compatibili.

7. Conseguenze del mancato possesso della certificazione verde Covid-19

Il lavoratore che dichiara il possesso della certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto a campione: il dirigente che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente è tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-quinquies, D.L. n. 52/2021 (irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.